

Polizza nr: 2725/65/73374095 Rct personale della scuola iscritto alla FLC-CGIL

#### 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) La garanzia assicurativa copre la Responsabilita' Civile personale degli iscritti alla FLC-CGIL, siano essi di ruolo che incaricati, nell'esercizio delle loro funzioni e dei loro incarichi, comprese le gite scolastiche per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

La garanzia comprende i danni subiti dagli alunni, dei quali gli assicurati siano tenuti a rispondere, e i danni subiti dal personale docente e non docente, purché sia ravvisabile la responsabilita' dell'assicurato stesso.

b) La garanzia e' inoltre estesa alla Responsabilita' Civile dei suddetti iscritti per danni patrimoniali cagionati a terzi e/o all'Istituto presso il quale prestano servizio, nonché alla Pubblica Amministrazione.

c) La garanzia e' inoltre estesa all'attivita' svolta come R.S.U.(Rappresentanze Sindacali Unitarie) elette nelle liste della FLC-CGIL.

2) L'Assicurazione e' operante nei confronti di tutti gli iscritti del FLC-CGIL sul territorio nazionale.

La validita' della garanzia e' subordinata:

- alla presentazione della tessera per gli iscritti alla data del presente contratto;

In alternativa e in assenza di tessera:

- alla consegna della delega all'Istituto scolastico per la trattenuta della quota associativa. Oppure alla presenza negli elenchi degli iscritti, depositati presso la sede nazionale della FLC-CGIL.

- per la R.S.U. alla presentazione della documentazione comprovante la elezione del R.S.U. tramite le liste della FLC-CGIL.

3) La Contraente e'esonerata dall'obbligo di denunciare le generalita' delle persone da ritenersi assicurate. Per l'identificazione delle medesime e per il computo del premio si fara'riferimento alle risultanze del tabulato degli iscritti alla FLC-CGIL, tabulato che questa si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Societa' di fare accertamenti e controlli.

4) Il premio annuo di polizza comprensivo di accessori e tasse, viene pattuito in ragione di euro .....

#### 5) MASSIMALI ASSICURATIVI

La massima esposizione della Compagnia per ogni persona assicurata e' pari a:

Euro 600.000,00 per ogni sinistro col limite di

Euro 600.000,00 per danni a persona

Euro 600.000,00 per danni a cose e/o animali

Limitatamente alla garanzia di cui all'art. 1 lettera b) delle condizioni particolari, la Compagnia risponde fino alla concorrenza di Euro 36.000,00 per sinistro e per anno per persona assicurata.

E' operante uno scoperto del 15% con minimo € 250 per sinistro .

#### 6) REGOLAZIONE PREMIO

.....  
7) A parziale deroga dell'art. 19 delle norme che regolano l'assicurazione, la Societa' assume fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede trasgiudiziale che giudiziale, sia civile che penale.

#### 8) VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE.

L'Assicurazione e' operante per i sinistri derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validita' del contratto.

La garanzia non sara' operante per le denunce di sinistro pervenute alla Societa' dopo dieci anni dalla cessazione del contratto.

9) A parziale deroga dell'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione prodotto 2001 parte A, si conviene che se l'assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).